

3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente.
4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.
7. L'Amministrazione Comunale redige un apposito "Repertorio comunale del Colore e dei materiali di finitura" che sviluppi ed integri quanto contenuto ai commi precedenti, fissando in particolare le scelte cromatiche per le nuove edificazioni o per interventi su edifici esistenti, ponendo particolare attenzione alla conferma delle scelte cromatiche storicamente consolidate nelle zone di interesse storico ambientale.
8. I Piani attuativi devono contenere le prescrizioni cromatiche necessarie limitatamente alla porzione di territorio interessata, in armonia con l'edificato circostante.

Articolo 153

Disciplina dell'uso dei materiali di finitura.

1. Per tutte le zone territoriali, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l'impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti. In caso di nuova edificazione l'impiego di materiali deve essere in armonia con l'edificato circostante.
2. I materiali e i criteri tecnici da osservare per la realizzazione o sistemazione delle superfici di rivestimento per le nuove edificazioni o per interventi su edifici esistenti vengono sviluppati all'interno del Repertorio di cui all'art. 152 comma 7, avendo cura di indicare le finiture adeguate al contesto nei casi di recupero di edifici nelle zone di interesse storico ambientale.
3. I Piani attuativi devono contenere le prescrizioni necessarie limitatamente alla porzione di territorio interessata, in armonia con l'edificato circostante.

Articolo 154

Disciplina del verde su aree private

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere.
Nel caso di nuove costruzioni e/o ampliamenti, il mantenimento delle alberature non deve inficiare la possibilità edificatoria. In tal caso gli alberi possono essere traslati in sito idoneo. In caso tale operazione risulti tecnicamente impossibile, è ammesso l'abbattimento della pianta con obbligo di nuova piantumazione.
3. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

4. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
5. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.
6. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m.4,50 rispetto al medesimo.
7. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
8. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
9. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
10. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
11. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero ammalato non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.
12. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare:
 - a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenibilità in rapporto al sito interessato;
 - b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
 - c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti, tenuto conto dello sviluppo prevedibile della chioma degli alberi e dei cespugli, al fine di impedire che essi diventino fattore di alterazione delle condizioni di ventilazione, soleggiamento, visive, di ambienti prospicienti.
13. In assenza del Regolamento comunale del verde, si applicano le distanze dettate dall'art.892 del Codice Civile, fatti salvi gli atti convenzionali tra i proprietari dei fondi confinanti.
14. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
15. I criteri da osservare per la formazione, conservazione e sostituzione del verde, in quanto fattore di qualificazione ambientale, vengono sviluppati all'interno del "Regolamento Comunale del Verde" di cui all'art. 119, comma 11.
16. Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G.